

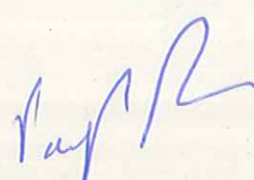
PROTOCOLLO D'INTESA

sulle

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)

e sui

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)



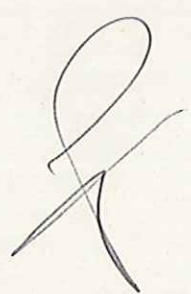
Il giorno 27 febbraio 2020 in Roma,

tra

POSTE ITALIANE S.p.A

e

SLC CGIL - SLP CISL - UILposte - FAILP CISAL - CONFSAL Com.ni - FNC UGL
Com.ni



Premesso che:

- con l'Accordo del 26 settembre 2012, le Parti hanno stipulato il Protocollo d'Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie in Poste Italiane S.p.A e sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - con l'Accordo del 14 settembre 2017, allegato 22 al CCNL del 30 novembre 2017, le Parti hanno individuato le forme e i criteri di rappresentanza sindacale in Poste Italiane recependo i contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo di Intesa del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e successive intese in materia;
 - Il predetto Verbale del 14 settembre 2017 prevede la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) in Poste Italiane S.p.A;
 - con l'Accordo del 12 novembre 2019 le Parti hanno fissato le date nelle quali si svolgeranno le elezioni per il rinnovo generale delle R.S.U.;
 - le Parti confermano la necessità di individuare le "Unità Produttive", ai fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche detta norme per la designazione o la elezione in Azienda dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ivi costituite.
- 
- 
- 



Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Le Parti, nel confermare i principi ispiratori del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e del verbale di Accordo del 14 settembre 2017 in materia di costituzione delle R.S.U., nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:

1. assumono il comune obiettivo di realizzare un assetto stabile ed unitario del sistema di rappresentanza in Poste Italiane S.p.A., correttamente strutturato in relazione all'assetto organizzativo della Società ed in linea con le previsioni di legge sopra richiamate;

2. intendono pervenire, con la stipula del presente Protocollo d'Intesa, ad una disciplina per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) per il personale di Poste Italiane S.p.A. di cui al CCNL 30/11/2017, e, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) coerente con i presupposti di cui in premessa, con la vigente normativa in tema di RLS e con la disciplina generale in materia contenuta nel Protocollo stipulato tra Governo e Parti Sociali il 23 luglio 1993 e successivi accordi interconfederali in materia, fatte salve le specificità del presente Protocollo.



La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

PARTE PRIMA

Modalità di costituzione e funzionamento.

ART. 1

AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.



1. In tutte le Unità Produttive di Poste Italiane S.p.A., come di seguito definite, vengono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie su iniziativa congiunta o disgiunta delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, che abbiano sottoscritto o dato adesione formale al presente Protocollo.
 2. Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda nonché le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste di cui al successivo art 16 lettera b) a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto del presente Protocollo e dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014.
 3. Nell'ambito delle predette R.S.U. vengono individuati, secondo le norme di cui al presente Protocollo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
 4. La stessa iniziativa, per i rinnovi di cui all'art. 7, 4° comma del presente Protocollo, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. che decade, congiuntamente alle rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali.
 5. Al fine di cui ai commi che precedono le Parti convengono che, ai sensi del presente Protocollo, le Unità Produttive di Poste Italiane S.p.A. sono individuate e descritte nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente intesa.
- 

6. Le Parti stipulanti convengono, inoltre, che, qualora durante il periodo in cui restano in carica le R.S.U. vengano istituite nuove U.P. ovvero, in caso di modifiche della struttura organizzativa della Società che incidano in modo significativo sulla individuazione delle U.P. di cui all'allegato elenco (soppressione, accorpamenti o scorpori di nuove U.P. ecc.), le Parti medesime si incontreranno per valutare congiuntamente la nuova situazione venuta a determinarsi ad ogni conseguente effetto.

ART. 2

COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.

1. Alla costituzione della R.S.U. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
2. Le OO.SS. - nel procedere alla composizione delle liste dei candidati R.S.U. - terranno conto della classificazione del personale nonché della necessità di pervenire ad una adeguata rappresentanza di genere, in relazione alla rispettiva consistenza di lavoratrici e lavoratori.
3. La R.S.U. all'interno dell'Unità Produttiva, è unica. Pertanto, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 6 che seguono, deve essere costituito un unico collegio.
4. Qualora i lavoratori Quadri incidano in modo significativo sul numero complessivo degli occupati nella Unità Produttiva, ciascuna O.S. ha facoltà di costituire collegi specifici, nell'ambito dei quali eserciteranno l'elettorato attivo solo gli appartenenti a detta categoria.
5. La facoltà di costituire collegi specifici dei Quadri va esercitata all'atto di indire le elezioni.
6. Nelle Unità Produttive territoriali dove gli addetti operanti in ambito Posta Comunicazione e Logistica incidono in modo significativo sul numero complessivo degli occupati, verranno costituiti - ferma restando la unicità della rappresentanza sindacale - dei collegi PCL. Analogamente nelle Unità Produttive PCL ove insista un Centro di Smistamento verrà costituito un apposito collegio. In entrambi i casi, tali collegi contribuiranno proporzionalmente ad eleggere i complessivi componenti della RSU definiti numericamente secondo i criteri di cui al presente Protocollo.
7. Nel caso venga esercitata la facoltà di cui al precedente comma 5, la definizione del numero degli occupati nella U.P. previsto per la determinazione del numero dei componenti le R.S.U. di cui al 1° comma dell'art. 3 che segue, farà riferimento al numero degli occupati non appartenenti alla categoria Quadri.
8. Nel caso di cui al comma 3 che precede, i Quadri possono eleggere propri rappresentanti, nel limite di cui all'art. 3, ultimo comma che segue, mediante presentazione di una apposita lista. La presentazione della apposita lista dei Quadri dovrà avvenire contestualmente alla presentazione delle altre liste.
9. Ove, a norma dei commi che precedono, in una Unità Produttiva venga costituito il collegio dei Quadri, il lavoratore così classificato potrà optare, in via esclusiva, per la propria candidatura nella lista dei Quadri od in quella del restante personale, fermo restando il diritto all'elettorato attivo nell'ambito del collegio dei Quadri.

Nota a verbale

In relazione a quanto previsto ai commi 4 e 6 del presente articolo, le Parti si danno atto che le condizioni che determinano "in modo significativo" l'incidenza del numero dei Quadri o degli addetti operanti in ambito PCL rispetto al complesso degli occupati nella U.P., sussistono nelle Unità Produttive di cui viene data evidenza nell'allegato 1 al presente Protocollo. In tale allegato viene data altresì evidenza delle Unità Produttive PCL ove viene costituito il collegio CS.

ART. 3

NUMERO DEI COMPONENTI LE R.S.U. - NUMERO DEI R.L.S.

1 Il numero dei componenti della R.S.U. è pari a:

- a) n. 3 componenti nelle U.P. che occupano da 16 a 50 dipendenti;
 - b) n. 5 componenti nelle U.P. che occupano da 51 fino a 200 dipendenti;
 - c) n. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle U.P. che occupano fino a 3000 dipendenti in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
 - d) n. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle U.P. maggiori in aggiunta al numero di cui alla lettera c) calcolati sul numero dei dipendenti eccedenti i 3000.
 - e) nella Unità Produttiva della Direzione Generale Corporate il numero dei componenti delle RSU è complessivamente fissato in 27 di cui 9 riservati al collegio Quadri qualora costituito.
- 

2. Il numero dei R.L.S. è pari a:

- a) n.1 nelle U.P. che occupano fino a 200 dipendenti;
 - b) n.3 nelle U.P. che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
 - c) n.6 nelle U.P. oltre i 1000 dipendenti.
- 

3. Qualora venga esercitata la facoltà di cui all'art. 2, comma 4 che precede, il numero dei componenti le R.S.U. eletti in rappresentanza della categoria dei Quadri viene parimenti indicato nell'Allegato 1 al presente Protocollo.

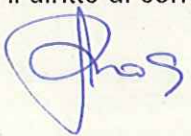
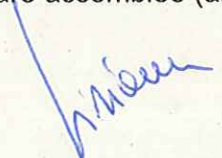
ART. 4

COMPITI E FUNZIONI DELLE R.S.U.

- 1. Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge o di accordi collettivi.
 - 2. La R.S.U. insieme alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, è legittimata a negoziare, con riferimento a quanto previsto nel Protocollo 23 luglio 1993 per i livelli di contrattazione, le materie oggetto di rinvio da parte del CCNL con le modalità e nei limiti da esso stabiliti.
 - 3. A seguito dell'insediamento e dell'assunzione dell'incarico da parte di tutte le R.S.U. elette, verrà costituito il Coordinamento Nazionale delle R.S.U. di Poste Italiane che svolge funzioni di rappresentanza a livello centrale delle R.S.U. ed ha la titolarità, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie del CCNL del 30 novembre 2017, delle trattative aziendali sulle materie indicate all'articolo 2 lettera b) comma XI del CCNL 30/11/2017.
- 

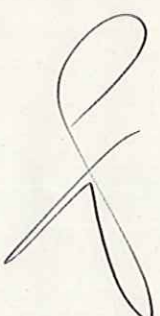
ART.5

DIRITTI, PERMESSI,
LIBERTÀ SINDACALI E TUTELE DELLE R.S.U.

- 1. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. (o delle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate) nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970. Per quanto riguarda il diritto di convocare assemblee (art. 20
- 
- 
- 
- 
- 



legge n. 300/1970), lo stesso dovrà essere esercitato dandone comunicazione alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.

2. Le Organizzazioni Sindacali che siano firmatarie del presente Protocollo d'Intesa nonché quelle che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, rinunciano formalmente a costituire le R.S.A. ai sensi della legge n. 300/1970, ferma restando la possibilità di operare attraverso gli organismi previsti dall' art. 30 della legge 300/1970.
 3. Le Parti convengono che sono fatti salvi in favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL e firmatarie del presente Protocollo i seguenti diritti:
 - diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori con le modalità definite nel vigente CCNL,
 - diritto ad un locale comune di cui al vigente CCNL,
 - diritto di affissione di cui al vigente CCNL.
- 
- 
- 

ART.6

AGIBILITA' DEI R.L.S.

La definizione di quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene individuata nell'Accordo integrativo al presente Protocollo.

ART.7

DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO DI R.S.U.

1. I componenti delle R.S.U restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente, fermo restando quanto previsto all'Allegato 3.
 2. Ai fini del computo del predetto termine di durata, in caso di rinnovo generale delle RSU, le Parti firmatarie, al termine delle procedure elettorali, s'incontreranno per definire la data di contestuale assunzione dell'incarico da parte di tutte le RSU elette.
 3. In caso di dimissioni dall'incarico, che dovranno avvenire in forma scritta o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
 4. Le sostituzioni dei componenti delle R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente Protocollo.
 5. I componenti della R.S.U. decadono all'atto del rinnovo generale della rappresentanza a norma dell'art. 12 che segue, ovvero per trasferimento ad altra Unità Produttiva; in tale ultimo caso subentra il primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.
 6. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della R.S.U. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Al riguardo, è causa di decadenza la revoca dell'iscrizione all'Organizzazione sindacale nella cui lista il componente della RSU è stato eletto.
 7. Nei casi di sostituzione di un componente della R.S.U. con il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista, di cui alle fattispecie previste ai punti 3, 5 e 6 del presente articolo, la nomina del componente R.S.U. che subentra sarà comunicata per iscritto alla Direzione Aziendale a cura della Organizzazione Sindacale nelle cui liste i candidati uscente e subentrante sono stati eletti.
- 
- 
- 
- 

ART. 8

FUNZIONAMENTO R.S.U. E DECISIONI

1. La R.S.U. decide autonomamente le modalità di convocazione e di funzionamento; può, tuttavia, essere convocata su richiesta di una associazione sindacale avente il potere di iniziativa per la costituzione delle R.S.U. stesse con preavviso di almeno 48 ore.
 2. Per il proprio ambito di competenza, entro 30 giorni dalle elezioni, la RSU può dotarsi di organismi interni di coordinamento e di rappresentanza ("Esecutivi"), i cui regolamenti interni di funzionamento saranno comunicati all'azienda. Analogamente il Coordinamento Nazionale R.S.U di Poste Italiane può dotarsi di specifico regolamento interno di funzionamento.
 3. Le riunioni della R.S.U. sono valide se presente il 50% più uno dei componenti.
 4. Le decisioni della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione.
- 
- 

ART. 9

DURATA DELL'INCARICO E FUNZIONI DEI R.L.S.

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza assumono le funzioni attribuite dall'art. 50 del D.Lgs. N. 81/08 e i corrispondenti compiti previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
 2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cessano dall'incarico per:
 - cessazione dal proprio incarico di RSU per uno dei motivi previsti nell'art. 7 del presente Protocollo d'Intesa.
 - dimissioni dallo specifico incarico di R.L.S., comunicate in forma scritta all'Azienda ed alla competente struttura sindacale nella cui lista è stato eletto.
 3. Nei casi di cui al comma che precede, fatta eccezione del caso di cui all'art. 7, 1° e 4° comma, si procede alla sostituzione con il primo dei componenti la R.S.U. della stessa lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti per l'elezione dei RLS; in mancanza, si provvederà, tramite designazione all'interno delle R.S.U. elette per la medesima lista, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'incarico di R.L.S o R.S.U..
- 
- 

ART.10

ARMONIZZAZIONE

Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente Protocollo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.



ART. 11

EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente Protocollo, coerentemente con quanto previsto dal vigente CCNL, costituisce una normativa unitaria ed inscindibile di livello aziendale e sostituisce integralmente quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti accordi di livello aziendale.

PARTE SECONDA

Regolamento per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S.

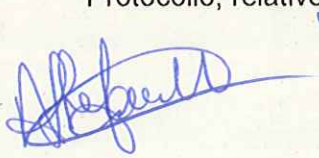
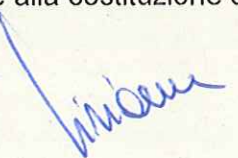
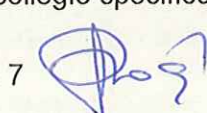
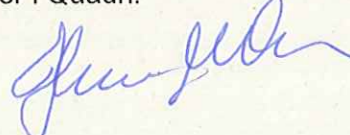
ART. 12

MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI DELLE R.S.U.

1. Come convenuto con il verbale di incontro del 12 novembre 2019, le elezioni si svolgeranno nei giorni 19 e 20 maggio 2020; a tal fine l'iniziativa deve essere assunta congiuntamente o disgiuntamente da parte delle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo, di cui all'art. 1 della presente Intesa, entro e non oltre il 7 aprile 2020; le liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 29 aprile 2020 alla Direzione Aziendale delle U.P. interessate che rilasceranno apposita ricevuta, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19, comma 1. Entro la stessa data del 29 aprile 2020 dovranno essere costituite le commissioni elettorali.
 2. Per i successivi rinnovi generali, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le Organizzazioni Sindacali nonché le associazioni sindacali di cui al precedente art. 1 commi 1 e 2, congiuntamente o disgiuntamente, o la totalità delle R.S.U. uscenti, assumeranno l'iniziativa di indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'Azienda metterà a disposizione della R.S.U. nella U.P. interessata; il calendario delle votazioni in caso di rinnovo generale della rappresentanza dovrà essere concordato tra le Parti firmatarie del presente Protocollo per tutto il territorio nazionale. In caso di rinnovo di cui all'art. 7, 4° comma del presente Protocollo, l'iniziativa sarà assunta nell'ambito della UP interessata dalle Organizzazioni Sindacali nonché le associazioni sindacali di cui al precedente art. 1, congiuntamente o disgiuntamente.
 3. Il termine per la presentazione delle liste è per i rinnovi di 15 giorni lavorativi dalla data di indizione delle elezioni.
 4. Entro il termine indicato al punto che precede, dovranno essere costituite le commissioni elettorali di cui al successivo art. 17.
 5. L'ora di scadenza si intende fissata alle ore 12.00 del quindicesimo giorno lavorativo; le liste vanno presentate alla Direzione delle U.P. interessate che rilasceranno apposita ricevuta.
- 
- 
- 

ART. 13

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono effettuate contestualmente alle elezioni delle R.S.U. e nell'ambito delle medesime procedure.
 2. Restano in ogni caso escluse dall'applicazione le norme di cui all'art. 2 del presente Protocollo, relative alla costituzione del collegio specifico per i Quadri.
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
3. L'elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU; risultano conseguentemente eletti RLS i componenti RSU che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze ai fini delle elezioni di RLS.
4. All'atto della presentazione delle liste elettorali per l'elezione delle RSU i candidati a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
5. Nel caso in cui le procedure elettorali non dovessero consentire di individuare tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza previsti dal presente Protocollo, si procederà, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 81/08, alla designazione dei medesimi all'interno delle RSU elette sulla base di risultati ottenuti dalle singole liste per la elezione delle RSU.

ART.14

QUORUM PER LA VALIDITÀ' DELLE ELEZIONI



1. Le OO.SS. stipulanti il presente Protocollo e l'Azienda favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti risultino essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
3. Ove detta condizione non avesse a verificarsi, le strutture sindacali territoriali procederanno ad un attento esame delle motivazioni della mancata elezione attraverso una approfondita discussione con i lavoratori interessati. Nei tre mesi successivi potranno essere indette nuove elezioni che saranno valide anche qualora non si sia raggiunta la percentuale indicata al comma che precede.

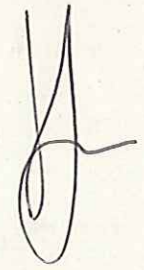
ART.15



ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

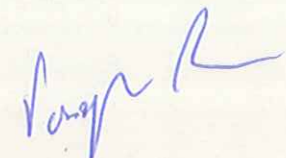
1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, con contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo, in forza alla U.P. alla data delle elezioni, purché abbiano superato il periodo di prova.
2. Sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti in forza nell'Unità Produttiva alla data delle elezioni con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, purché abbiano superato il periodo di prova
- 

ART. 16



PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
- a) organizzazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo e del CCNL;
 - b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
- accettino con espressa dichiarazione scritta il presente Protocollo;
 - accettino formalmente il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e il Protocollo del 31 maggio 2013;
 - corredino la lista da un numero di firme di lavoratori dipendenti della U.P. pari al 5% degli aventi diritto al voto; a tal fine il parametro di riferimento è costituito dai



lavoratori di cui all'art. 15, 1° comma che precede, occupati nella U.P. alla data di rilevazione degli elenchi di cui all'art. 35, comma 4 del presente Protocollo;

- le firme apposte in ciascuna lista dovranno essere corredate dagli estremi di un valido documento di riconoscimento.
2. Il lavoratore può sottoscrivere una sola lista; qualora il lavoratore risulti firmatario di più liste, tutte le sottoscrizioni avvenute ad opera del lavoratore medesimo saranno ritenute nulle.
 3. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista, i membri della commissione elettorale, i presidenti di seggio, gli scrutatori ed i sottoscrittori delle liste.
 4. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al successivo art. 17, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale, facendo integrare le altre liste.
 5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre due terzi il numero totale dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.
 6. Ogni associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.
- 
- 
- 

ART.17

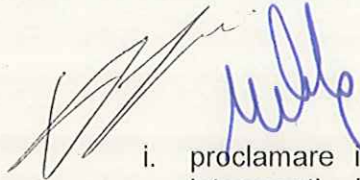
COMMISSIONI ELETTORALI

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, per l'elezione di ciascuna R.S.U. viene costituita in ogni U.P. una apposita commissione elettorale.
 2. Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale presentatrice di lista potrà designare, comunicandolo anche alla Direzione aziendale, un lavoratore dipendente della U.P. non candidato.
 3. La commissione elegge al suo interno un Presidente.
- 

ART.18

COMPITI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1. La commissione elettorale ha il compito di:
 - a. ricevere dalle Direzioni aziendali le liste presentate;
 - b. verificarne la valida presentazione escludendo quelle non rispondenti ai requisiti previsti dal presente Protocollo; in tal caso decade da componente della commissione il membro indicato dalla associazione sindacale presentatrice della lista esclusa;
 - c. assegnare alle liste il proprio numero in ordine di presentazione; in caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte;
 - d. acquisire dall' Azienda l'elenco degli aventi diritto al voto ed il dato di cui al all'art. 16, 1° comma, lett. b) del presente Protocollo;
 - e. costituire i seggi elettorali, fissi e mobili, (in base al numero di elettori interessati) presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio della normale attività produttiva;
 - f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
 - g. calcolare ed applicare i quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi alle varie liste;
 - h. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- i. proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
 - j. comunicare ai lavoratori la data di apertura e di chiusura dei seggi con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi;
 - k. garantire la più ampia informazione sui candidati, sul luogo delle votazioni e sulle liste;
 - l. procedere al sorteggio di cui alla lettera c. che precede.

2. La commissione elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti.

ART.19

AFFISSIONE DELLE LISTE E SPAZI ELETTORALI

1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al precedente art. 12, comma 2, almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per le elezioni.
2. L'Azienda si impegna a garantire spazi per la pubblicità elettorale. In tal caso gli spazi saranno ripartiti in misura uguale tra le liste.

ART.20

SCRUTATORI

- 
- 
1. E' in facoltà di ciascuna associazione sindacale presentatrice di lista di designare uno scrutatore, per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati ed applicati nella stessa unità produttiva.
 2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione alla commissione elettorale ed alla Direzione aziendale competente.

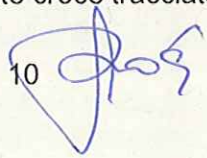
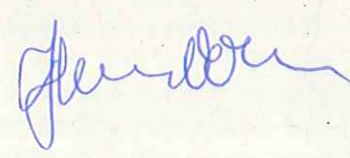
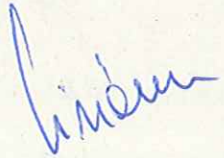
ART.21

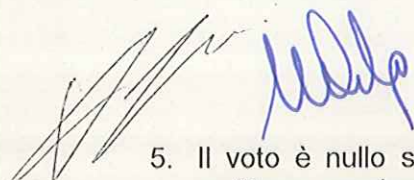
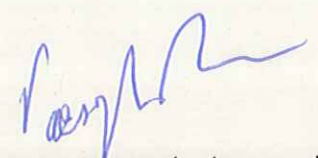
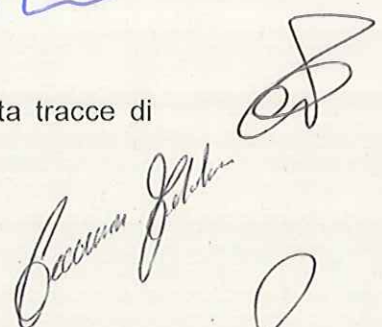
SEGRETEZZA DEL VOTO

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

ART.22

SCHEDE ELETTORALI

- 
- 
- 
- 
- 
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
 2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
 3. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
 4. Il voto di lista sarà espresso mediante croce tracciata sulla intestazione della lista.

- 
- 
5. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
- 
- 

ART. 23

PREFERENZE

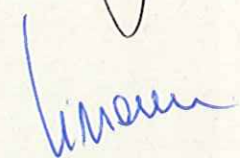
1. L'elettore nell'ambito della lista prescelta potrà indicare due preferenze per i candidati delle RSU ed una per gli RLS. Al riguardo, le Parti si danno atto della eventuale possibilità di favorire un'adeguata rappresentanza di genere.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una croce apposta a fianco del nome del candidato preferito oppure segnando il nome del candidato nell'apposito spazio della scheda.
3. L'indicazione di preferenza data ad un candidato vale anche come voto di lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. L'indicazione di più di due preferenze date ad una stessa lista vale unicamente come voto di lista.
4. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

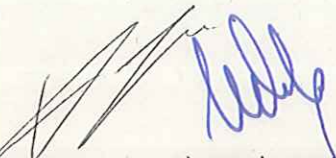
ART. 24

MODALITÀ' DELLA VOTAZIONE

- 
- 
1. La commissione elettorale, previo accordo con le direzioni aziendali delle singole U.P., stabilirà in tempo utile le sedi (seggi) della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto, l'esercizio del voto; il concreto esercizio del voto sarà effettuato in due giornate lavorative consecutive in orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 20.00, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività lavorativa.
 2. Qualora l'ubicazione degli impianti lo dovesse richiedere, dovranno essere stabilite più sedi di votazioni.

In particolare:

- a) presso le strutture della Sede Centrale vengono istituiti n. 6 seggi elettorali;
 - b) presso le strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti compreso tra 50 e 500, viene istituito n. 1 seggio elettorale, tenendo conto dell'articolazione dei turni. In tal caso si provvederà a modulare l'orario di apertura del seggio in relazione al numero dei dipendenti occupati nelle strutture, assicurando comunque un minimo di 8 ore giornaliere di apertura; votano in tali seggi i lavoratori occupati in strutture distanti meno di 3 Km.
 - c) presso le strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti superiore a 500, viene assicurato n. 1 seggio in aggiunta a quanto previsto alla lettera b);
 - d) per gli elettori che prestano servizio in strutture nelle quali sia occupato un numero di dipendenti inferiore a 50 si provvederà con l'istituzione di un seggio mobile. Tale seggio viene costituito raggruppando strutture distanti almeno 3 Km dal più vicino seggio fisso, fermo restando che il predetto seggio mobile garantirà l'esercizio del diritto di voto fino ad un massimo complessivamente di 200 unità di personale. Per facilitare la votazione dei lavoratori occupati in uffici compresi entro la succitata fascia di 3 Km, agli stessi verrà concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un permesso per il tempo strettamente necessario a svolgere l'operazione elettorale.
- 
- 
- 

 e) casi particolari troveranno adeguata soluzione nell'ambito dei lavori della commissione di cui al successivo art. 35.

3. I seggi mobili si recheranno, secondo un programma prestabilito dalla commissione elettorale locale, nelle strutture, presso le quali sosterranno, in ciascun turno di lavoro, il tempo strettamente necessario per definire le operazioni di voto del personale presente. Il personale impossibilitato a votare presso il seggio mobile in quanto assente (ferie, malattia, distacco, ecc.) potrà recarsi a votare presso il seggio fisso più vicino dello stesso collegio elettorale nel pomeriggio del secondo giorno di votazione; a tal fine ogni seggio mobile si renderà disponibile in tale pomeriggio presso il seggio fisso al solo fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori di cui sopra.
4. I lavoratori distaccati presso altra struttura dello stesso collegio elettorale votano nel seggio assegnato a tale ufficio.
5. Luogo e calendario di votazione, indicante l'orario e il giorno o i giorni di apertura di ciascun seggio, i percorsi e gli orari dei seggi mobili, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione nell'albo esistente presso gli uffici dell'azienda, almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per le elezioni.
- 
- 

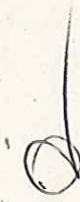
ART. 25

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio, compreso quello mobile è composto dagli scrutatori di cui all'art. 20 del presente protocollo e da un presidente nominato dalla commissione elettorale.

ART. 26

ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Ogni seggio sarà munito, a cura della commissione elettorale, di un'urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. A cura della commissione elettorale il seggio deve inoltre avere un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto; tale elenco sarà messo a disposizione dalla Direzione aziendale a cui fa riferimento il seggio.
- 
- 

ART. 27

RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

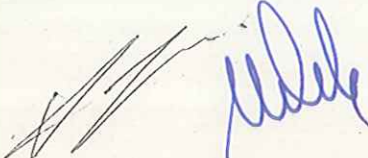


ART. 28

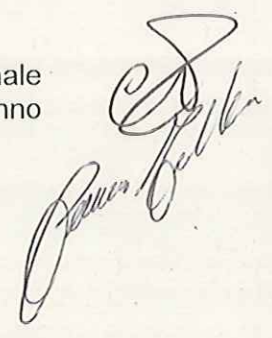
CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

Nell'elenco di cui al precedente art.26, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta, a conferma della partecipazione al voto, la firma dell'elettore stesso e gli estremi





di un valido documento di riconoscimento. In mancanza di documento personale dovranno altresì essere apposte le firme dei due scrutatori del seggio che hanno effettuato il riconoscimento dell'elettore.



ART. 29

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi di quell'unità produttiva.
 2. Al termine dello scrutinio il verbale, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato, a cura del presidente, alla commissione elettorale unitamente al materiale della votazione, schede, elenchi etc.
 3. Qualora le operazioni di voto siano previste in più giorni, i componenti del seggio provvederanno alla chiusura serale delle urne, attraverso appositi sigilli ed apponendo le firme.
 4. La commissione, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio verbale, e provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi ad esclusione dei verbali; il plico sigillato dopo la definitiva convalida delle R.S.U. sarà conservato secondo gli accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantire l'integrità almeno per tre mesi.
 5. Il plico sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della direzione aziendale nella U.P. interessata.
- 

ART. 30

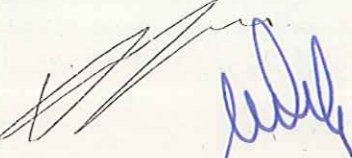
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
 2. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si ottiene dividendo il totale generale dei voti validi ottenuti dalle varie liste per il numero dei seggi da attribuire. Gli eventuali seggi non potuti attribuire a quoziente pieno, saranno assegnati alle liste con i resti più alti. In caso di liste che abbiano ottenuto parità di voti o di parità di resti tra le stesse ovvero di parità delle preferenze tra i candidati, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero complessivo delle preferenze risulti uguale, il seggio viene attribuito, in prima battuta, secondo l'ordine di presentazione delle liste; qualora le liste risultino presentate contemporaneamente, il seggio viene attribuito al candidato più anziano; infine, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.
- 
- 
- 

ART. 31

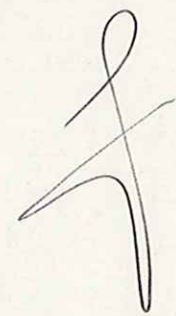
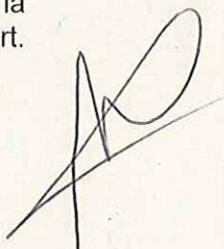
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi ed alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma precedente e la commissione ne darà atto nel verbale di chiusura.
 3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
 4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata, a cura della commissione elettorale, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma che precede, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali nonché, entro le medesime 48 ore, all'Azienda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 32

COMITATO DEI GARANTI

- 
- 
1. Contro la decisione della commissione elettorale, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Azienda, ed è presieduto dal direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato.
 2. Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni, assicurando la comunicazione dei risultati del ricorso, con le modalità previste al 4° comma dell'art. 31 che precede, a tutti i soggetti interessati ed all'Azienda.

ART. 33

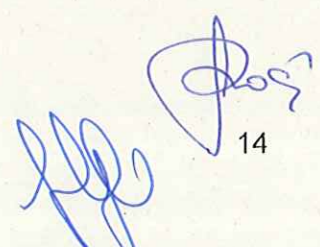
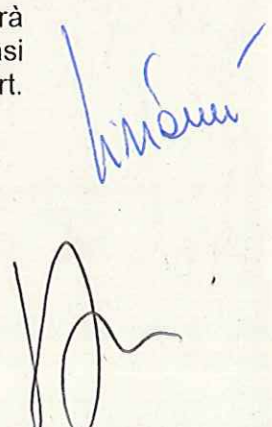
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU E DEGLI R.L.S.

La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U e degli R.L.S., una volta definiti gli eventuali ricorsi previsti dal presente Protocollo, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale a cura delle OO.SS. nelle cui liste i dipendenti sono stati eletti.



ART. 34

ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE

- 
- 
- 
- 
1. La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola U.P. suddiviso per ufficio di applicazione e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali (materiale, schede, fotocopie, matite etc).
 2. Al fine di svolgere le elezioni nei tempi prestabiliti, la direzione aziendale provvederà alla istituzione di seggi mobili in base ai contenuti di cui all'art. 24 e, per i casi particolari, in base alle indicazioni che verranno fornite dalla commissione di cui all'art. 35, comma 3, che segue.

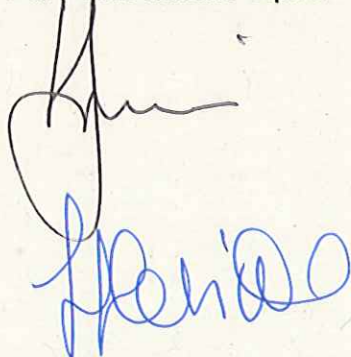
ART. 35

DISPOSIZIONI VARIE

1. I componenti la commissione elettorale, i presidenti di seggio e gli scrutatori, potranno espletare i loro incarichi in orario di lavoro senza dare luogo ad alcuna corresponsione aggiuntiva rispetto alla ordinaria retribuzione.
2. In caso di impedimento oggettivo documentato di uno dei componenti la commissione elettorale o del seggio, la O.S. di riferimento ha facoltà di provvedere alla designazione di un componente sostituto prima dell'insediamento della commissione elettorale o del seggio, dandone di ciò comunicazione all'azienda.
3. Per dare attuazione agli aspetti operativi, connessi allo svolgimento dell'attività elettorale viene istituita una commissione paritetica nazionale tra Azienda ed OO. SS.. Detta Commissione valuterà anche la possibilità di adottare eventuali iniziative atte a favorire la partecipazione al voto dei part time ex verticali non in servizio nel mese di maggio.
4. Ai fini dell'applicazione dei dispositivi di cui al presente Protocollo, per le elezioni del 19 e 20 maggio 2020, l'Azienda, entro il 1 aprile 2020, fornirà alle OO.SS. firmatarie l'elenco delle Unità Produttive unitamente ai relativi elenchi numerici e nominativi degli aventi diritto al voto alla data delle consultazioni occupati nella singola U.P. ed un eventuale aggiornamento dei predetti elenchi entro il 30 aprile 2020. I riferimenti organizzativi di ciascuna Unità Produttiva presso i quali effettuare gli adempimenti finalizzati all'elezione del 19 e 20 maggio 2020 sono contenuti nell'allegato 2 al presente Protocollo.
5. I riferimenti organizzativi per le RSU per le materie delegate dal vigente CCNL sono rappresentati dagli RU territorialmente competenti. Qualora insorgessero nelle Unità Produttive territoriali problematiche riguardanti PCL, l'interlocuzione sarà assicurata dal RU della Unità Produttiva Territoriali coadiuvato dalla linea tecnica competente. La commissione di cui al 3° comma del presente articolo verrà costituita entro il 7 aprile 2020.
6. Per le consultazioni successive i predetti elenchi verranno consegnati alla data stabilita consensualmente tra le Parti.

Roma, 27 febbraio 2020

Per Poste Italiane S.p.A.



Per le OO.SS.

SLC-CGIL

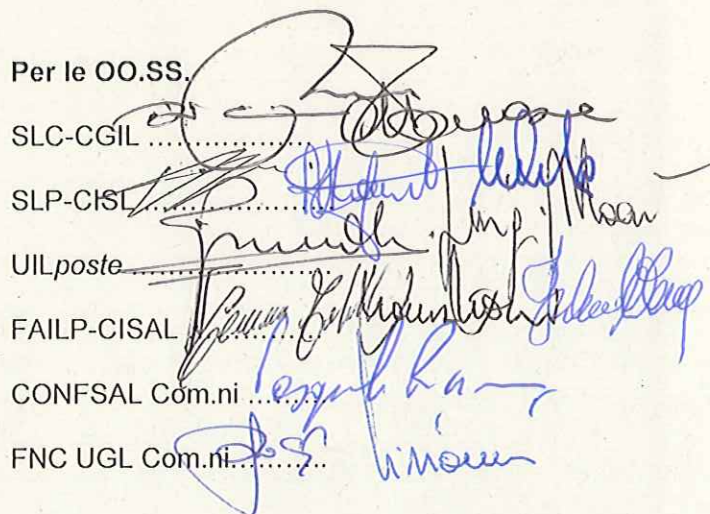
SLP-CISL

UILposte

FAILP-CISAL

CONFSAI Com.ni

FNC UGL Com.ni



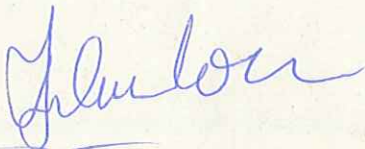
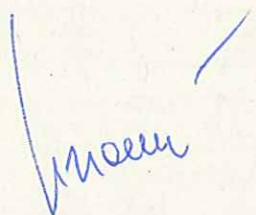
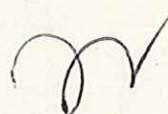
ALLEGATO N. 1

Unità Produttive

1. Direzione Generale Corporate (1)
2. Centri di Smistamento (11) [ex "CMP"]
3. Unità Produttive Posta, Comunicazione e Logistica (10)
4. Unità Produttive Territoriali (132)

Legenda

1. Sono ricomprese nella Unità Produttiva tutte le strutture direttamente dipendenti dalle Funzioni Centrali (Ufficio di Presidenza e Ufficio Amministratore Delegato, sedi di Viale Europa e Viale Asia ed altre dipendenze) e il Centro Assistenza Retail e Centro Assistenza Business Roma.
2. Nelle U.P. dei Centri di Smistamento vengono ricomprese esclusivamente le strutture che dipendono gerarchicamente dagli stessi.
3. Include gli uffici della struttura di Posta, Comunicazione e Logistica ubicati entro i confini delle dieci Province, comprese le strutture di RAM e MAL.
4. Includono le Filiali e le altre strutture aziendali ubicate geograficamente entro il confine stesso della Filiale, indipendentemente dalla divisione di appartenenza (staff del MARU, Macro Area MP, ~~Macro Area Logistica~~, Aree Immobiliari, Affari Legali, Aree Territoriali Tutela Aziendale, Sistemi Informativi, Chief Operating Office, Controllo Interno, etc.).



n.	Unità Produttive	c. Quadri RSU	c. PCL	c. CS
108	ASTI			
109	VERCELLI			
110	VERBANIA			
111	ALBA			
112	BIELLA			
113	NOVARA			X
114	GENOVA 1 LEVANTE	1		
115	GENOVA 2 PONENTE			
116	IMPERIA			
117	SAVONA			
118	LA SPEZIA			
119	NAPOLI 1 CITTA'	1		
120	NAPOLI 2 OVEST			
121	NAPOLI 3 EST			
122	SALERNO			X
123	AVELLINO			
124	REGGIO CALABRIA	1		
125	CASERTA 1			
126	CASERTA 2			
127	SALA CONSILINA			
128	BENEVENTO			
129	CATANZARO			X
130	COSENZA			
131	CASTROVILLARI			
132	VIBO VALENTIA			
133	CROTONE			
134	BARI	1		
135	LECCE			X
136	FOGGIA			
137	POTENZA			
138	TARANTO			
139	CAMPOBASSO			
140	BRINDISI			
141	MATERA			
142	ISERNIA			
143	PALERMO 1 CITTA'	1		
144	PALERMO 2 PROVINCIA			
145	MESSINA 1 CITTA'			
146	MESSINA 2 PROVINCIA			
147	CATANIA 1 CITTA'			
148	CATANIA 2 PROVINCIA			
149	AGRIGENTO			
150	TRAPANI			
151	SIRACUSA			
152	CALTANISSETTA			
153	ENNA			
154	RAGUSA			

n.	Unità Produttive	c. Quadri RSU	c. PCL	c. CS
54	FERRARA			
55	FORLI'			
56	PIACENZA			
57	RIMINI			
58	REGGIO EMILIA			
59	RAVENNA			
60	MODENA			X
61	BOLOGNA 1 CITTA'	1		
62	BOLOGNA 2 PROVINCIA			
63	ANCONA			X
64	PESARO-URBINO			
65	MACERATA			
66	ASCOLI PICENO			
67	FERMO			
68	MILANO 1 CITTA'	1		
69	MILANO 2 NORD			
70	MILANO 3 SUD			
71	MILANO 4 OVEST			
72	MILANO 5 EST			
73	BRESCIA 1			X
74	BRESCIA 2			
75	COMO			
76	PAVIA			
77	BERGAMO 1			X
78	BERGAMO 2			
79	VARESE			
80	MONZA			
81	BUSTO ARSIZIO.			
82	MANTOVA			
83	LECCO			
84	CREMONA			
85	LODI			
86	SONDRIO			
87	VENEZIA			X
88	TREVISO			X
89	PADOVA			X
90	VICENZA			X
91	BELLUNO			
92	LEGNAGO			
93	VERONA			
94	UDINE			X
95	PORDENONE			
96	TRENTO			X
97	BOLZANO			X
98	TRIESTE			
99	ROVIGO			
100	GORIZIA			
101	AOSTA			
102	TORINO 1 CITTA'	1		
103	TORINO 2 NORD			
104	PINEROLO			
105	CUNEO			
106	ALESSANDRIA 1			
107	ALESSANDRIA 2			

154		11	19	2
n.	Unità Produttive	c. Quadri RSU	c. PCL	c. CS
1	DG Corporate	9		
2	CS PADOVA			
3	CS VERONA			
4	CS MILANO BORROMEO			
5	CS MILANO ROSERIO			
6	CS TORINO			
7	CS BOLOGNA			
8	CS FIRENZE			
9	CS ROMA FCO			
10	CS NAPOLI			
11	CS BARI			
12	CS CATANIA			
13	Bari PCL			
14	Bologna PCL			
15	Firenze PCL			
16	Genova PCL			X
17	Milano PCL			
18	Napoli PCL			
19	Palermo PCL			X
20	Reggio Calabria PCL			
21	Roma PCL			
22	Torino PCL			
23	ROMA 1 CENTRO	1		
24	ROMA 2 NORD			
25	ROMA 3 SUD			
26	ROMA 4 EST			
27	ROMA 5 OVEST			
28	FROSINONE			
29	VITERBO			
30	RIETI			
31	LATINA			
32	CHIETI			
33	L'AQUILA			
34	TERAMO			
35	PESCARA		X	
36	CAGLIARI		X	
37	NUORO			
38	SASSARI			
39	ORISTANO			
40	PERUGIA		X	
41	TERNI			
42	FIRENZE 1 CITTA'	1		
43	FIRENZE 2 PROVINCIA			
44	LUCCA			
45	PISA		X	
46	LIVORNO			
47	AREZZO			
48	PISTOIA			
49	SIENA			
50	GROSSETO			
51	MASSA CARRARA			
52	PRATO			
53	PARMA			

Bruno Belli

DIREZIONI AZIENDALI DELLE UNITA' PRODUTTIVE
RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI PER LE ELEZIONI

Per i Centri di Smistamento [ex "CMP"]

Direzione

Per la Direzione Generale Corporate

RUO/MARU Centro/RI

Per Unità Produttive PCL

Direzione di RAM

Per le Unità Produttive Territoriali

Direzione di Filiale

[Handwritten signatures in black and blue ink]

Verbale di Accordo

In data 27 febbraio 2020

tra Poste Italiane S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Com.ni,
FNC UGL Com.ni

premesso che

– Le Parti, nell'Accordo del 12 novembre 2019, hanno individuato nelle giornate del 19 e 20 maggio 2020 le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo generale delle RSU e dei RLS;

– con l'Accordo del 27 febbraio 2020, le Parti hanno stipulato un Protocollo d'Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in Poste Italiane S.p.A., in coerenza con le direttrici definite nel Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e successive intese in materia.

tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Con riferimento all'articolo 7 del Protocollo d'Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in Poste Italiane S.p.A. di cui in premessa, fermo restando quanto previsto al comma 1 del citato articolo, le Parti convengono sulla possibilità di definire, in casi che rivestono particolare eccezionalità, l'eventuale proroga del mandato delle R.S.U. in carica nell'ambito di appositi accordi.

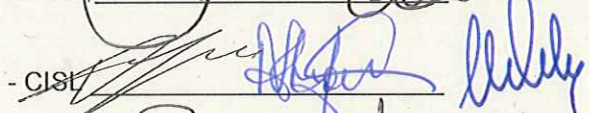
Le predette intese dovranno essere sottoscritte unitariamente dalle Parti firmatarie del Protocollo del 27 febbraio 2020.

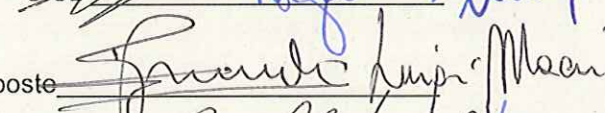
per Poste Italiane S.p.A.

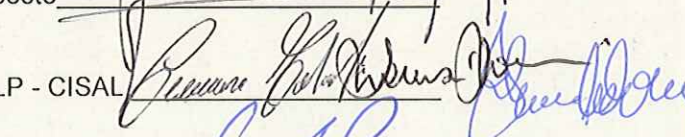


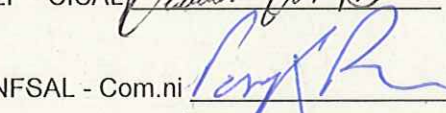
per le OO.SS.

SLC - CGIL 

SLP - CISL 

UILposte 

FAILP - CISAL 

CONFSAL - Com.ni 

FNC UGLCom.ni 